



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 609/15/cnc/fta

Roma , 28 ottobre 2015

Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale per la salvaguardia del  
Territorio e delle Acque

e.p.c. All'Istituto Superiore della Sanità  
Viale Regina Elena 299  
00161 - Roma

All' ISPRA  
Via Vitiliano Brancati 48  
00144 Roma

All' ASSOARPA – ARPA FVG  
via Cairoli 14  
33057 Palmanova (UD)

Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Ambiente  
Via Vincenzo Verrastro 7  
85100 Potenza

Al Sindaco di Melfi  
Piazza A. Mancini  
85025 Melfi (PZ)

**Oggetto:** *Nota dell' ISS su rapporti di prova e certificati*

Nel prendere atto della richiesta da Lei formulata all'ISS circa la coincidenza o meno del certificato emesso da un professionista con un elaborato denominato “*rapporto di prova*”, questo Consiglio nell'ambito delle prerogative assegnatogli dalle norme aveva delineato la profonda differenza giuridica e tecnica tra i due diversi elaborati.

Premesso ciò l'ISS, si è espresso con la sua nota equiparando l'attività svolta dal proponente che è il soggetto obbligato a compiere la bonifica, a quella del soggetto pubblico.

Tale equiparazione si basa su due presupposti, il primo, che il campionamento avvenga sotto la supervisione dell'ARPA e il secondo, che i metodi analitici e lo stesso set analitico sono stati imposti dal pubblico, tale che al soggetto obbligato altro non resti che l'obbligo ad eseguire.

L'ISS ha basato le sue conclusioni sul parere espresso da questo Consiglio con nota del 27 gennaio del 2012, che per comodità di lettura si allega.

Tale nota ha ammesso l'equiparazione solo quando non ricorrano le condizioni di libera scelta da parte del professionista.

Va ricordato che il campionamento è parte integrante dell'analisi anzi rappresenta il momento più delicato della stessa, e quindi ne va fatta una piena assunzione di responsabilità.

Analogamente la scelta di un metodo comporta la piena responsabilità sulla idoneità del metodo a raggiungere l'obiettivo prefissato. La circostanza che il metodo sia certificato è irrilevante in quanto esistono condizioni che rendono quel metodo inapplicabile con gravi conseguenze penali e civili a chi quel metodo applica in presenza delle condizioni di inapplicabilità (Vedi Sentenza della Corte di Cassazione 1987/2015)<sup>1</sup>

Questo Consiglio, considerato che nell'ambito pubblico, il campionamento è fatto da organi pubblici e che per certezza di diritto l'ente pubblico incaricato di fare l'analisi e per esso il professionista che ad essa sovrintende, deve applicare metodi ufficiali, aveva rilevato che mancando l'ambito di discrezionalità, essendo i parametri stabiliti dalla legge, la semplice esecuzione di metodi era equiparabile alla certificazione proprio in ragione della rigidità procedurale che non permette scelte, rigidità che esime il professionista da responsabilità.

Sembrirebbe quindi che l'ISS abbia osservato che stante che il campionamento avviene sotto la supervisione dell' ARPA (l'utilizzo del termine supervisione, al posto di presenza indica che il soggetto se ne assume la responsabilità, passando dal ruolo di controllore legato alla presenza a quello di attore legato alla supervisione) e che i metodi sono concordati, esime il soggetto obbligato dalla necessità di assumersi integralmente la responsabilità della proposta e della corretta determinazione anche quando dovessero emergere in fase analitica elementi che comporterebbero l'obbligo di non applicare il metodo o di evidenziarne i limiti e la non significativa nel contesto.

Per meglio chiarire quanto sopra espresso ci si riferirà ad un caso ben conosciuto a chi opera nel campo della determinazione di sostanze legate a siti necessitanti di operazioni di bonifica. A titolo esemplificativo la determinazione degli idrocarburi in un terreno contaminato è effettuato per via quantitativa attraverso la norma elaborata da ISPRA. Tale norma specifica i limiti nell'applicazione della stessa derivanti dalla capacità del solvente di estrazione di solubilizzare non solo gli idrocarburi ma anche forme polimeriche degli stessi quale gomme, trova altresì un limite nella scelta di analizzare il tutto per via GC, circostanza che comporta che idrocarburi con catene superiori a 40 atomi di carbonio non vengono determinati non potendo garantire la loro volatilizzazione nella fase iniziale della GC senza la irreparabile compromissione della matrice stessa. Per assurdo la semplice esecuzione del metodo (senza precedente e successiva applicazione dell'intelletto) porterebbe ad abnormi conclusioni di necessità di opere di risanamento con tecniche tipiche per la contaminazione degli idrocarburi in terreni in cui si trovano disperse gomme o al contrario che terreni intrisi da olio combustibile denso possano essere giudicati non contaminati stante che nell'olio combustibile denso è presente una vasta componente ben oltre i 40 atomi di carbonio.

Pertanto l'applicazione dei metodi senza la successiva elaborazione intellettuale delle risultanze non **“risponde all'esigenza di certezza pubblica”**<sup>2</sup> e priva chi riceve delle necessarie conclusioni obbligatorie e rese in modo da essere comprensibili al pubblico (vedi Sentenza n.001 del 2011 di questo Consiglio su violazione dell'obbligo deontologico, che si allega), che permettono a chi tali

<sup>1</sup> La Suprema Corte con sentenza 1987/2015 ha precisato i limiti dell'applicazione dei metodi unificati “E tale conclusione trova conferma nella stessa sentenza Cass., sez. 3, 27 aprile 2010, n 16386, richiamata dalla difesa. In tale pronuncia si afferma, infatti, che l'uso del metodo UNI 10802 non è obbligatorio e che la scelta sul metodo da utilizzare per il campionamento è questione di fatto, in mancanza di una normativa generale vincolante sul punto (in senso analogo, sez. 3, 30 maggio 2007, n. 24481, Rv. 236890); con la conseguenza che è necessario e sufficiente che il giudice motivi circa le ragioni per le quali viene utilizzato il diverso metodo IRSA CNR anziché il metodo UNI 10802.”

<sup>2</sup> Come già evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (sez.3, 17 dicembre 2013, n. 3692), il certificato di analisi dei rifiuti ad esempio si distingue dal “semplice formulario di accompagnamento in ragione del fatto che esso risponde all'esigenza di certezza pubblica e proviene da un soggetto qualificato e abilitato all'esercizio di una specifica professione che comporta l'esternazione di dati precedentemente acquisiti attraverso specifiche metodologie concernenti la natura, la composizione e le caratteristiche dei rifiuti, tanto che la specifica violazione prevista dalla disposizione in esame si pone in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all'art. 481 cod. pen. “

conclusioni riceve di potere determinarsi, senza che ciò comporti un trasferimento di responsabilità o addirittura l'esercizio abusivo della professione <sup>3</sup>.

Nel caso di un sito contaminato, il giudizio che deve esprimere un chimico professionista è, in termini generali, la risposta al quesito: *“I parametri chimici individuati per caratterizzare e descrivere la contaminazione presente nello specifico sito, le metodiche di campionamento/preparazione ed analisi di ogni parametro individuato come rilevante per ogni comparto ambientale che si ritiene di analizzare, nonché le concentrazioni soglia di rischio fissate per ogni singolo percorso espositivo, sono idonee per definire non [più] contaminato lo specifico sito?”*

Posto che la norma nazionale sulle bonifiche non fissa, in termini assoluti, nessuno dei criteri decisionali sopra esposti, o comunque non può garantire l'idoneità e l'applicabilità di eventuali indicazioni normative per ogni caso reale di contaminazione, solo nel caso in cui sia documentato un preliminare processo di valutazione, da parte di un chimico professionista, del quesito sopra riportato, comportante l'individuazione e la fissazione dei parametri caratterizzanti la contaminazione, delle procedure di campionamento, preparazione e analitiche per le varie matrici ambientali, nonché la definizione delle concentrazioni soglia di rischio, la *“validazione dei dati”* può limitarsi al mero confronto numerico di valori numerici di parametri chimici precedentemente definiti e fissati nella valutazione preliminare.

Nel caso in cui sia emesso un *“certificato analitico”* da un chimico professionista, ma non sia intervenuto nel processo di valutazione preliminare funzionale alla definizione dei parametri chimici caratterizzanti la contaminazione e nell'individuazione delle concentrazioni soglie di rischio, la certificazione analitica garantisce solamente l'idoneità delle procedure di campionamento, preparazione e analitiche per le varie matrici ambientali indagate, ma non garantisce nulla circa l'idoneità dei parametri indicati quali descrittori della contaminazione, restando in capo al soggetto che li ha individuati, la responsabilità del giudizio chimico e, nel caso in cui non sia un chimico professionista, il probabile abuso di professione.

Pur non di meno ove sia volontà di codesta Direzione imporre metodi e delimitare i parametri, codesta direzione potrà ricevere i rapporti di prova al posto dei certificati e la *“validazione dei dati”* può limitarsi al mero confronto numerico di valori numerici di parametri chimici precedentemente definiti e fissati nella valutazione preliminare.

Più dettagliatamente, solo se nella valutazione preliminare (avente valore di assunzione di responsabilità, con valore pubblicistico, della idoneità allo scopo delle indagini, da parte del chimico), che può essere contenuta nel progetto di bonifica, o in atti emessi da soggetti pubblici, sono individuati i parametri caratterizzanti la contaminazione e definite le metodiche di campionamento/preparative e analitiche, la mera produzione di *“rapporti di prova”* riportanti i valori numerici da confrontare, al netto dell'incertezza estesa, con i parametri caratterizzanti la contaminazione già individuati può essere considerata sufficiente a garantire le finalità della *“validazione dei dati”* relativi alla compiuta bonifica di un sito contaminato.

In caso contrario, il *“rapporto di prova”* non è in alcun modo idoneo allo scopo.

Ove ricorrano le condizioni sopra riportate l'attestazione di mera corretta applicazione di metodi, che è il rapporto di prova, potrà essere utile per la validazione e questo Consiglio ne prenderà atto pur dovendo fare osservare una commistione di ruoli tra attore e soggetto deputato al controllo che sposta su quest'ultimo la responsabilità di una fase fondamentale per la bonifica dei siti, fase che determina il tipo di intervento stesso, con la conclusione che eventuali interventi inefficaci deriverebbero dalle

<sup>3</sup> Vedi nota 657/13/cnc/fta del 20 dicembre 2013 di questo CNC

scelte imposte dall'amministrazione e non da scelte fatte liberamente dall'attore e convalidate o meno dalla P.A.

Ancorché limitato il ricevimento alla sola fase di validazione come sembra suggerire l' ISS, va osservato che la scelta e la completezza e dei parametri per circostanziare le cause dell'inquinamento rimane sull'attore obbligato dalla legge a porre rimedio, potendo la P.A a garanzia indicare i parametri di cui **almeno vuole avere contezza**, quindi una condizione minima che non esime il soggetto obbligato a ricercare ogni sostanza che sia rilevante ai fini della comprensione del fenomeno di inquinamento e della sua successiva bonifica.

Per quanto esposto riteniamo il parere ISS erroneo e riteniamo altresì che non sussistano le condizioni di equiparazione desunte dall' ISS.

La netta delimitazione dei ruoli è garanzia di migliore tutela dell'interesse pubblico e di indipendenza dell'organo di controllo che non si troverebbe nella condizione di dovere contraddire nella fase di controllo le sue stesse indicazioni rese obbligatorie nella fase preliminare e presuntiva dell'iter di bonifica

Si rimane disponibili per ogni ulteriore iniziative chiarificatrice in merito.

Distinti Saluti.

Il Presidente  
Prof. Chim. Armando Zingales

